



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE  
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 201, come modificato dal decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, che ha istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

**Visto**, altresì, il medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede:

- a) al comma 202, che le risorse del Fondo di cui al comma 201 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;
- b) al comma 203, che il Fondo di cui al comma 201 finanzia l’erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime «de minimis»;
- c) al comma 204, che, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono definite le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 201, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese destinatarie e all’importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 201;
- d) al comma 205, che, agli oneri derivanti dal comma 201 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

**Visto** il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli

aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

**Visto** l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “*Incentivi.gov.it*”;

**Visto** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

**Visto** l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 6 integrazioni*”;

**Visto** l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**Vista** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

**Visto** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

**Vista** la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”*, che, all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica *“Incentivi.gov.it”* e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante *“Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2025;

**Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**Vista** la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

**Visto** l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* la quale prevede che, *“le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale”*;

**Visto** il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, *“dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici”*;

**Visto** il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*”, e, in particolare, l’articolo 1, il quale:

- al comma 1, differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le imprese di piccola e media dimensione rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 1° ottobre 2025;
- al comma 2, per le medesime imprese di piccola e media dimensione, individua la decorrenza per l’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a partire dalla data in cui sorge l’obbligo assicurativo;
- al comma 3, conferma per le grandi imprese il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e stabilisce il termine per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 102, della medesima legge n. 213/2023 a far data dal novantesimo giorno dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo;

**Visto** il decreto 6 novembre 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo del precitato articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

**Visto**, in particolare, del suddetto decreto:

- l’articolo 6, che disciplina la procedura per l’accesso alle agevolazioni, ed il comma 4, che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese l’individuazione dei termini iniziale e finale per la presentazione delle istanze di accesso al contributo nonché gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento;
- l’articolo 7, che stabilisce le modalità di concessione del contributo, ivi comprese le verifiche istruttorie, la determinazione dell’importo spettante e l’adozione del provvedimento cumulativo di concessione;

## **DECRETA**

### **Art. 1.**

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*decreto 6 novembre 2025*”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, decreto 6 novembre 2025;
- b) “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
- c) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- d) “*RNA*”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio

2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale.

## **Art. 2.**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del *decreto 6 novembre 2025*, le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze, lo schema di istanza di accesso al contributo, nonché gli ulteriori elementi eventualmente necessari alla corretta attuazione dell'intervento previsto dal medesimo *decreto 6 novembre 2025*.

2. Tenuto conto di quanto esposto in premessa, all'attuazione della misura di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 1.000.000,00 (*un milione/00*) per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

## **Art. 3.**

*(Termini e modalità di presentazione delle istanze di accesso al contributo)*

1. Ai fini dell'accesso al contributo, le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto 6 novembre 2025* presentano un'apposita istanza, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [dgiai.div05@pec.mimit.gov.it](mailto:dgiai.div05@pec.mimit.gov.it). Nella trasmissione dell'istanza, ciascun soggetto richiedente deve riportare nell'oggetto della PEC il seguente testo: "Contributo indotto ILVA – istanza di agevolazione" seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dalla sua denominazione.

2. Nella predetta istanza, redatta secondo lo schema di cui all'**appendice**, come previsto all'articolo 6, comma 2 del *decreto 6 novembre 2025*, il soggetto richiedente è tenuto a:

- a) fornire i dati anagrafici dell'impresa;
- b) dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 del *decreto 6 novembre 2025*;
- c) indicare l'ammontare massimo del contributo richiesto tenuto conto dell'importo massimo concedibile nel rispetto del massimale *de minimis*;
- d) indicare l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al medesimo soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione;
- e) indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni connesse alla concessione del contributo;
- f) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 nonché i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio

finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare.

3. Unitamente all'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiedente deve trasmettere:
  - a) *DSAN* attestante il fatturato registrato nell'esercizio 2024, la quota parte del predetto fatturato conseguito nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. nonché il fatturato conseguito nei confronti delle medesime imprese nell'esercizio 2023. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, la suddetta dichiarazione deve essere controfirmata da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  - b) *DSAN* relativa alla determinazione della dimensione di impresa;
  - c) qualora l'ammontare massimo del contributo richiesto sia superiore alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *DSAN* in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
  - d) *DSAN* concernente i dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
  - e) *DSAN* circa la regolarità con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 31 marzo 2025, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*".

4. Le istanze possono essere presentate dal 23 marzo 2026 al 20 maggio 2026. Le istanze presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal *Ministero*. Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di agevolazione.

5. Le istanze devono essere presentate dal rappresentante legale del soggetto richiedente così come risultante dal certificato camerale del medesimo ovvero da altro soggetto delegato da quest'ultimo ai sensi degli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione e l'invio della medesima istanza.

6. L'istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento, ove previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'adempimento relativo all'imposta di bollo di importo pari a euro 16,00 (sedici/00), opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

#### **Art. 4.**

##### *(Valutazione istruttoria delle istanze e concessione del contributo)*

1. Decorso il termine finale di cui all'articolo 3, comma 4, il *Ministero* provvede a comunicare ai soggetti richiedenti il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e procede all'istruttoria delle istanze di accesso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del *decreto 6 novembre 2025* verificando la completezza e la regolarità dell'istanza pervenuta e accertando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal *decreto 6 novembre 2025* sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente.

2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il *Ministero* determina il contributo concedibile sulla base dei criteri definiti all'articolo 5 del *decreto 6 novembre 2025*, procede, ove necessario, alla verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia e, espletati gli adempimenti connessi al funzionamento del *RNA*, adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, da pubblicare sul sito web del *Ministero* ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)) medesimo. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del *Ministero* assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

3. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, il *Ministero* procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 5.**

##### *(Erogazione delle agevolazioni)*

1. Il contributo è erogato dal *Ministero* sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario nell'istanza di cui all'articolo 3, in tre rate annuali di pari importo, compatibilmente con la disponibilità finanziaria delle risorse indicate all'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento.

2. La prima quota di contributo è erogata, senza necessità di ulteriore richiesta da parte del soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Ai fini dell'erogazione della seconda e terza quota annuale, le imprese beneficiarie presentano un'apposita istanza, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dal *Ministero* nel proprio sito internet, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [dgiai.div05@pec.mimit.gov.it](mailto:dgiai.div05@pec.mimit.gov.it). Nella trasmissione dell'istanza, ciascun soggetto richiedente deve riportare nell'oggetto della PEC il seguente testo: "Contributo indotto ILVA – istanza di erogazione" seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dal CUP attribuito con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Pena l'invalidità e l'irricevibilità, le istanze di erogazione della seconda e terza quota annuale dovranno pervenire al *Ministero* nel primo semestre, rispettivamente, delle annualità 2027 e 2028.

5. Le istanze devono essere presentate dal rappresentante legale del soggetto richiedente così come risultante dal certificato camerale del medesimo ovvero da altro soggetto delegato da quest'ultimo ai sensi degli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione e l'invio della medesima istanza.

6. Alle istanze di cui al comma 3 deve essere allegata la *DSAN* di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), qualora l'importo del contributo concedibile determinato dal *Ministero* sia superiore alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e siano intercorse variazioni tra i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

7. Il *Ministero* espleta le verifiche di cui all'articolo 8, comma 4, del *decreto 6 novembre 2025* e, in caso di esito positivo, procede, entro 90 giorni dalla presentazione delle istanze di cui al comma 3, all'erogazione delle quote sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'istanza di cui all'articolo 3 ovvero sul diverso conto corrente indicato dal beneficiario in sede di istanza di erogazione.

#### **Art. 6.**

##### *(Controlli e revoche)*

1. I controlli sono svolti dal *Ministero* secondo le modalità di cui all'articolo 9 del *decreto 6 novembre 2025*.

2. Le agevolazioni sono revocate dal *Ministero* al ricorrere delle fattispecie previste dall'articolo 10 del *decreto 6 novembre 2025*.

#### **Art. 7.**

##### *(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal *decreto 6 novembre 2025*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato 1, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese.

3. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* «[www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenuti in fase di

compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet del *Ministero* dedicata alla misura.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)



GIUSEPPE  
BRONZINO  
MISE/80230390587  
23.02.2026  
09:44:02 UTC